

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 39 DEL 23 SETTEMBRE 2024

INDICE

ADEMPIMENTI	3
NEWS IN MATERIA DI LAVORO	5
<i>Risarcimento più elevato per i contratti a termine</i>	<i>5</i>
<i>Contratti a termine: modificato il regime sanzionatorio</i>	<i>6</i>
<i>Cambia la misura delle prestazioni economiche per infortunio e malattia professionale</i>	<i>7</i>
<i>Ravvedimento operoso: cambia la misura della riduzione sanzionatoria.....</i>	<i>7</i>
<i>Nuovo Testo Unico su Versamenti e Riscossione: Il Consiglio dei ministri approva il decreto legislativo in esame preliminare</i>	<i>8</i>
APPROFONDIMENTI	10
<i>Imposta sostitutiva per i vecchi frontalieri in Svizzera</i>	<i>10</i>
NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA.....	14
<i>Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. - Dichiarazione reddituale.....</i>	<i>14</i>

ADEMPIMENTI

Calendario ISTAT 2024

COMUNICATO ISTAT	PERIODO DI RIFERIMENTO
Martedì 16 gennaio	Dicembre 2023
Giovedì 22 febbraio	Gennaio 2024
Venerdì 15 marzo	Febbraio 2024
Martedì 16 aprile	Marzo 2024
Giovedì 16 maggio	Aprile 2024
Lunedì 17 giugno	Maggio 2024
Martedì 16 luglio	Giugno 2024
Venerdì 9 agosto	Luglio 2024
Lunedì 16 settembre	Agosto 2024
Mercoledì 16 ottobre	Settembre 2024
Venerdì 15 novembre	Ottobre 2024
Lunedì 16 dicembre	Novembre 2024

La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA 1,5	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Set -23	119,3	0,930626	0,697970	1,125	1,822970	1,01822970
Ott -23	119,2	0,846024	0,634518	1,250	1,884518	1,01884518
Nov-23	118,7	0,423012	0,317259	1,375	1,692259	1,01692259
Dic - 23	118,9	0,592217	0,444162	1,500	1,944162	1,01944162
Gen - 24	119,3	0,336417	0,25313	0,125	0,377313	1,00377313

Feb -24	119,3	0,336417	0,25313	0,250	0,502313	1,00502313
Mar-24	119,4	0,420521	0,315391	0,375	0,690391	1,00690391
Apr -24	119,3	0,336417	0,252313	0,500	0,752313	1,00752313
Mag -24	119,5	0,504626	0,378469	0,625	1,003469	1,01003469
Giu - 24	119,5	0,504626	0,378469	0,750	1,128469	1,01128469
Lug. - 24	120,0	0,925147	0,693860	0,875	1,568860	1,01568860
Ago - 24	120,1	1,009251	0,756939	1,000	1,756939	1,01756939

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Risarcimento più elevato per i contratti a termine

Sulla G.U. n. 217/2024 è stato pubblicato il DL 16 settembre 2024 n. 131 che introduce disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Tra le disposizioni vi è anche quella che fissa nuove regole per il risarcimento dovuto ad un lavoratore a seguito della reintegra nel posto di lavoro per un contratto a termine ritenuto dal giudice illegittimo.

Più precisamente, la Commissione Europea ha avviato, nei confronti del nostro Paese, una procedura di infrazione per i contenuti dei commi 2 e 3 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 81/2015.

Nel dettaglio, il comma 2 stabilisce che, in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

La già menzionata indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

Secondo la Commissione europea, la norma limita la possibilità del lavoratore di ottenere un risarcimento più elevato per il maggior danno subito.

Per tale motivo, l'art. 11 del DL 131/2024, pur confermando il contenuto del comma 2 dell'art. 28 citato (indennità onnicomprensiva da un minimo di 2,5 a 12 mensilità), prevede che resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno.

Lo stesso art. 11 dispone invece la totale abrogazione del comma 3 che prevedeva che in presenza di contratti collettivi che prevedono l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità è ridotto alla metà (e quindi 6 mensilità).

Invece per i contratti a termine nell'ambito della pubblica amministrazione (art. 36 Dlgs 165/2001) l'art. 12 del DL 131/2024 dispone che nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.

Contratti a termine: modificato il regime sanzionatorio

Il Ministero del lavoro, con la Nota 20 Settembre 2024, ha ricordato che sulla GU n. 217/2024 è stato pubblicato il DL 131/2024 che tra le varie disposizioni interviene anche sulla norma del Dlgs 81/2015, a seguito della procedura d'infrazione n. 2014/4231, con la quale l'Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

In particolare, ricorda il ministero del lavoro, secondo la Commissione europea, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.

Prima dell'intervento, l'art. 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 prevedeva che, in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato in uno a tempo indeterminato conseguente all'abuso della normativa sui contratti a termine, il giudice condannasse "il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto".

L'art. 11 del D.L. n. 131/2024 ha aggiunto "la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno".

Inoltre, è stato abrogato il terzo comma dell'art. 28 del D.lgs. n. 81/2015, che prevedeva la riduzione alla metà della indennità massima di 12 mensilità "in presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie".

Cambia la misura delle prestazioni economiche per infortunio e malattia professionale

L'INAIL, con la circolare n. 25 del 16 settembre 2024, ha reso noto che a seguito della variazione registrata dall'Istat pari al 5,4%, sono state rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2024, le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industria, navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti.

La circolare illustra i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi, distinguendo tra i già menzionati settori.

Nel settore industriale, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in € 96,47 (retribuzione annua minima € 20.258,70; retribuzione annua massima € 37.623,30).

Nel settore marittimo, la retribuzione annua massima risulta così fissata: € 54.177,55 per i comandanti e capi macchinisti; € 45.900,43 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e € 41.761,86 per gli altri ufficiali.

Nel settore agricolo la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in € 30.577,54.

Per i medici esposti a radiazioni ionizzanti la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in € 66.366,14.

Nei settori industria e navigazione e agricoltura l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di € 12.240,02.

Ravvedimento operoso: cambia la misura della riduzione sanzionatoria

Sulla Gazzetta Ufficiale n.150 del 28 giugno 2024 è stato pubblicato il D.lgs. n. 87/2024, con cui sono state introdotte rilevanti disposizioni per la revisione del sistema sanzionatorio tributario. La norma apporta, innanzitutto, numerose modifiche al D.lgs. n. 471/1997.

Alcune sanzioni previste da tale decreto vengono abolite o ridotte, mentre altre sono aumentate. Tra le sanzioni modificate vi sono, ad esempio, quelle relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Viene disposta anche la modifica di alcuni articoli del D.lgs. n. 472/1997, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme

tributarie. In proposito, si pone l'evidenza sulla modifica all'art. 13 della richiamata disposizione, tramite cui viene rivista la disciplina del cosiddetto ravvedimento operoso. In particolare, viene parzialmente modificata la misura della riduzione sanzionatoria applicabile.

Si segnala che le modifiche all'istituto del ravvedimento operoso sono applicabili alle sole violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Nuovo Testo Unico su Versamenti e Riscossione: Il Consiglio dei ministri approva il decreto legislativo in esame preliminare

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo che introduce il "Testo unico in materia di versamenti e di riscossione". L'iniziativa si inserisce nell'ambito della riforma fiscale prevista dalla legge delega n. 111 del 9 agosto 2023.

Unificazione normativa per semplificare il sistema

Il nuovo Testo unico ha l'obiettivo di razionalizzare e semplificare la normativa vigente in materia di riscossione e versamenti, ricomponendo in un unico documento le disposizioni attualmente disperse in vari provvedimenti legislativi. La normativa consolidata comprende regole che si sono stratificate negli ultimi trent'anni, in un'ottica di razionalizzazione del sistema tributario e di semplificazione per i contribuenti.

Le principali novità del Testo unico

Il Testo unico è organizzato in modo da seguire l'iter ordinario di acquisizione delle entrate. Tra le novità, figurano:

- La disciplina dei versamenti diretti e dei relativi rimborsi;
- La regolamentazione della riscossione tramite ruoli e modalità coattive;
- Le disposizioni sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione;
- L'estensione della disciplina della riscossione a tutte le entrate statali, comprese quelle non tributarie.

Un capitolo specifico è dedicato al recepimento della direttiva europea 2010/24/UE, che regola la mutua assistenza tra gli Stati membri dell'Unione Europea per il recupero dei crediti fiscali. Il Testo unico include inoltre disposizioni transitorie e finali, indicando le norme abrogate o coordinate per evitare sovrapposizioni normative.

Tre allegati per maggiore chiarezza

A corredo del decreto legislativo, sono presenti tre allegati tecnici, che individuano le forme societarie dei soggetti residenti nell'UE e le imposte sui redditi applicate nei vari Stati membri. Viene inoltre disciplinata l'esenzione dalle imposte sugli interessi e i canoni pagati a società non residenti, o a quelle con sede in un altro Stato membro.

L'approvazione definitiva del Testo unico segnerà un importante passo avanti verso una maggiore efficienza e trasparenza del sistema tributario italiano, facilitando la vita dei contribuenti e migliorando il recupero delle entrate da parte dello Stato.

APPROFONDIMENTI

Imposta sostitutiva per i vecchi frontalieri in Svizzera

Sulla G.U. n. 186/2024 è stato pubblicato il DL 9 agosto 2024 n. 113, che tra le misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, all'art. 6 interviene anche sui c.d. lavoratori frontalieri, riconoscendo loro, se residenti nei nuovi Comuni di cui all'allegato 1 dello stesso Decreto Legge, la possibilità di optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.

La discriminazione per i vecchi frontalieri

Per comprendere meglio l'intervento normativo è necessario partire dal problema che il legislatore, con il suo intervento, ha voluto risolvere.

Più precisamente, la necessità di ritornare sull'argomento relativo ai frontalieri è dipesa dal fatto che il nuovo Accordo Italia-Svizzera del 2020 (sostitutivo di quello del 1974) da un lato ha ampliato l'elenco dei Comuni c.d. di frontiera e dall'altro però ha previsto che ai vecchi lavoratori frontalieri (ossia quelli che lo erano prima dell'entrata in vigore del nuovo Accordo, avvenuta il 17 luglio 2023) continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni (tassazione esclusiva in Svizzera).

Così facendo però i vecchi lavoratori frontalieri, residenti nei nuovi Comuni di frontiera rischiavano di subire una discriminazione rispetto agli altri vecchi frontalieri residenti nelle zone già fruitrici dei benefici fiscali.

Infatti, tali lavoratori, pur essendo vecchi frontalieri, ma residenti in Comuni compresi nel nuovo elenco di cui all'accordo del 2020, sono soggetti alla tassazione concorrente (redditi imponibili sia in Svizzera che in Italia con riconoscimento di un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero) anziché alla tassazione esclusiva in Svizzera come tutti gli altri vecchi frontalieri.

Si è quindi reso necessario ampliare l'elenco dei Comuni frontalieri da applicare ai vecchi lavoratori.

A tal fine, il Consiglio dei ministri, nel mese di giugno 2024, ha approvato un disegno di legge volto a colmare la lacuna, ma per accelerare l'entrata in vigore delle disposizioni, le ha inserite in un provvedimento d'urgenza, ossia nel DL 113/2024.

Nel dettaglio, il DL 113/2024 riconosce ai vecchi lavoratori frontalieri, che risiedono in uno dei nuovi Comuni elencati nell'allegato 1 del medesimo decreto, la possibilità di optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.

È bene ricordare che l'imposta non si applica sul reddito percepito, ma è pari al 25% delle imposte subite dal lavoratore in Svizzera, così da rendere più facile determinare l'imposta sostitutiva in Italia.

Riguardo ai nuovi Comuni italiani previsti nell'elenco, si fa presente che sono quelli il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera, non precedentemente inclusi negli elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, a cui si applicano le disposizioni sull'imposizione dei lavoratori frontalieri dell'accordo del 1974.

I requisiti per fruire dell'imposta sostitutiva

Per fruire dell'imposta sostitutiva però il DL 113/2024 ha posto dei vincoli.

In particolare, devono sussistere le seguenti condizioni:

- Il lavoratore deve essere frontaliere (secondo la definizione dell'art. 2 dell'Accordo Italia – Svizzera del 23 dicembre 2020).
- Il lavoratore tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore dell'Accordo (17 luglio 2023) ha svolto un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;
- I redditi sono assoggettati a tassazione concorrente sia in Svizzera e Italia.

Si coglie l'occasione per precisare che il nuovo accordo definisce lavoratore frontaliere qualsiasi lavoratore residente in uno Stato contraente che:

- è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine con l'altro Stato contraente;
- svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato, per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato;
- ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.

Con l'espressione "area di frontiera" si indicano:

per la Svizzera, i Cantoni di Grigioni, Ticino e Vallese, e per l'Italia, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano.

Viene, dunque, specificato il limite dei 20km dalla zona di frontiera, con la puntuale elencazione dei Cantoni e delle Regioni che rilevano ai fini della qualificazione di "frontaliere".

Riguardo all'espressione «quotidianamente» l'Accordo precisa che lo status di frontaliere non viene meno se il soggetto non rientra al proprio domicilio, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile, esclusi i giorni di ferie e di malattia.

La disposizione in esame si applica a tutti i frontaliere ("nuovi" e "attuali"), quindi anche ai vecchi frontaliere.

Ritornando alla novità introdotta dal DL 113/2024, se il lavoratore frontaliere esercita la citata opzione (da effettuarsi in sede di dichiarazione dei redditi), le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati all'imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione.

L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

L'ammontare delle imposte applicate in Svizzera è convertito in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo d'imposta in cui i redditi sono percepiti. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

La norma prevede che l'opzione per l'imposta sostitutiva può essere esercitata anche dai lavoratori dipendenti residenti nei comuni delle province di Brescia e di Sondrio inclusi nell'elenco di cui all'allegato 2 del DL 113/2024 che alla data di entrata in vigore dell'Accordo Italia - Svizzera del 23 dicembre 2020 (avvenuta il 17 luglio 2023), svolgevano, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data di entrata in vigore avevano svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera.

Infine, si segnala che i lavoratori frontaliere che esercitano l'opzione detraggono dall'imposta sostitutiva un importo pari al 20% della quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale dovuta alla regione di residenza.

L'imponibilità per i redditi prodotti in Svizzera

A differenza dell'Accordo del 1974, che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano nei Cantoni svizzeri di confine, il nuovo Accordo del 2020 disciplina tanto il trattamento dei frontalieri elvetici che lavorano in Italia quanto quello dei frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, secondo un principio di reciprocità.

La novità principale sta, tuttavia, nel regime impositivo di cui godono i frontalieri: alla tassazione esclusiva nel Paese della fonte prevista dall'Accordo del 1974 subentra la previsione di una tassazione concorrente tra Paese della fonte e Paese di residenza.

In particolare, secondo il nuovo Accordo, il reddito da lavoro dipendente percepito dai lavoratori frontalieri è imponibile nello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa, mediante ritenuta alla fonte, in misura pari fino a un massimo dell'80% di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte sui redditi delle persone fisiche, comprese le imposte locali.

Lo Stato di residenza del lavoratore, a sua volta, tassa per concorrenza il reddito per l'intero ammontare, garantendo tuttavia l'eliminazione della doppia imposizione giuridica secondo quanto previsto dalle disposizioni convenzionali in vigore tra Svizzera e Italia.

Riguardo all'eliminazione della doppia imposizione, un lavoratore frontaliere residente in Svizzera vedrà la sua imposizione in Italia ridotta del 20% (c.d. metodo dell'esenzione). Per quanto riguarda l'Italia, invece, l'eliminazione della doppia imposizione avviene ricorrendo al meccanismo del credito per le imposte estere (art.24 della Convenzione contro le doppie imposizioni e art. 165 del TUIR).

Per coloro che, invece, sono stati assunti dopo l'entrata in vigore del nuovo Accordo, l'imposta che la Svizzera applica sul reddito di lavoro dipendente per i "nuovi frontalieri" è all'80%, mentre l'Italia assoggetta a sua volta a imposizione l'intero reddito, riconoscendo ai frontalieri un credito per l'imposta pagata in Svizzera.

NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. - Dichiarazione reddituale

Messaggio n. 3077 del 19/09/2024

1. Premessa

L'articolo 10 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone al comma 4 che, ai fini dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.

In applicazione della suddetta disposizione, i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2023, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2024 - data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2023.

Con riferimento a tale disciplina, si forniscono chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2023.

2. Pensionati esclusi dall'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2023

Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, i seguenti soggetti:

- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia. Si ricorda che per effetto dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, sono interamente cumulabili con i redditi da

lavoro autonomo, indipendentemente dall'anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;

- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. la circolare n. 108 del 9 dicembre 2008, par. 2);
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001). Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi (cfr. la circolare n. 22 dell'8 febbraio 1999 e il messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999).

Con riferimento agli assegni di invalidità si ricorda che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo cui all'assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta legge, continua a operare anche nei casi in cui l'assegno di invalidità sia stato liquidato con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. le circolari n. 234 del 25 agosto 1995, par. 2, e n. 20 del 26 gennaio 2001, par. 3).

3. Pensionati soggetti all'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2023

I pensionati che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente paragrafo 2 sono tenuti a effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo, conseguiti nell'anno 2023, entro il 31 ottobre 2024, tenuto conto del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini dell'IRPEF.

Si ritiene comunque opportuno richiamare le seguenti situazioni particolari.

3.1) L'articolo 10, comma 2, del D.lgs. n. 503/1992, stabilisce che le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito

complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno.

Pertanto, i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di cui al paragrafo 2, sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell'anno 2023 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 7.383,22 euro.

3.2) L'articolo 10, comma 5, del D.lgs. n. 503/1992, stabilisce che i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da Enti locali e altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto, gli anzidetti redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione.

3.3) Le indennità e i gettoni di presenza di cui all'articolo 82, commi 1 e 2, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli Enti locali o TUEL), percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (cfr. il messaggio n. 340 del 26 settembre 2003, lett. B).

3.4) Tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (cfr. le circolari n. 58 del 10 marzo 1998, par. 2.1, e n. 197 del 23 dicembre 2003, par. 1).

3.5) A norma dell'articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l'esercizio di tale funzione (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001).

3.6) Le remunerazioni percepite dai sacerdoti ai sensi dell'articolo 24 della legge 20 maggio 1985, n. 222, non sono assoggettate al regime di divieto di cumulo e sono, pertanto, cumulabili con i trattamenti pensionistici erogati dall'Istituto in favore degli stessi soggetti.

4. Pensionati di inabilità/invalidità per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici

Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.

Tali fattispecie si configurano nei trattamenti pensionistici privilegiati (indistintamente per tutti i dipendenti della pubblica Amministrazione), nonché in quelli derivanti da dispensa

dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (cfr. l'art. 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e l'art. 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177, per i dipendenti civili dello Stato).

Ciò premesso, fermo restando il concetto generalizzato di divieto parziale di cumulo con i redditi dei già menzionati trattamenti pensionistici, si chiarisce che lo stesso divieto non opera, ai sensi dell'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nei confronti dei trattamenti privilegiati erogati agli appartenenti al comparto difesa e sicurezza che transitano all'impiego civile nella pubblica Amministrazione, per inidoneità al servizio militare o d'istituto.

Il trattamento pensionistico di inabilità (avente decorrenza dal 1° gennaio 2001) è regolato, ai fini del regime di cumulo, dall'articolo 72, comma 2, della legge n. 388/2000, che, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa, prevede che le quote di pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e sono cumulabili nella misura del 50% con i redditi da lavoro dipendente; nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.

In sede di compilazione telematica dell'istanza di pensione, il richiedente sottoscrive l'avvertenza che, in caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione (cfr. l'articolo 34 della legge n. 177/1976).

5. Dichiarazione per gli iscritti all'INPGI

Dal 1° luglio 2022 le pensioni di invalidità di cui all'articolo 8 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell'AGO dell'INPGI, in vigore dal 21 febbraio 2017, sono cumulabili con i redditi da lavoro nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 42, della legge n. 335/1995 (cfr. il paragrafo 2 del presente messaggio), e dall'articolo 10 del D.lgs. n. 503/1992 e dall'articolo 72 della legge n. 388/2000 (cfr. la circolare n. 92 del 28 luglio 2022, par. 3.1.4 e 11).

Pertanto, le istruzioni del presente messaggio trovano applicazione anche nei confronti dei titolari di pensione di invalidità di cui all'articolo 8 del predetto Regolamento INPGI.

6. Dichiarazione per il pensionato che svolge lavoro sportivo

Dal 1° luglio 2023 si applica la riforma del diritto del lavoro sportivo di cui al D.lgs 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, anche nel settore del dilettantismo (cfr. la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023).

Pertanto, nei confronti dei titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, di pensione di privilegio, dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e alle mansioni per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, che svolgono lavoro sportivo, trovano applicazione le istruzioni del presente messaggio.

7. Redditi da dichiarare

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

8. Modalità di presentazione della dichiarazione

Il cittadino può accedere alle prestazioni e ai servizi dell'Istituto tramite il sito www.inps.it, utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di Livello 2, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), la Carta di Identità Elettronica (CIE 3.0) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

L'interessato, qualora non posseda idonee credenziali di accesso, può fare richiesta dello SPID tramite gli Identity Provider elencati nel sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) all'indirizzo: <https://www.spid.gov.it/>.

Il pensionato, una volta autenticatosi con la propria identità digitale, per presentare la dichiarazione reddituale può accedere al servizio on line disponibile sul sito istituzionale, selezionando nel motore di ricerca: "La dichiarazione della situazione reddituale (RED)".

Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: Campagna RED 2024 anno reddito richiesto 2023.

9. Regime sanzionatorio

Ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 10 del D.lgs. n. 503/1992, aggiunto dall'articolo 1, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a versare all'Ente

previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.

Detta somma sarà prelevata dall'Ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

10. Dichiarazione a preventivo per l'anno 2024

A norma del comma 4-bis dell'articolo 10 del D.lgs n. 503/1992, aggiunto dall'articolo 1, comma 210, della legge n. 662/1996, le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli Enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno.

A tale fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'Ente previdenziale competente apposita dichiarazione, secondo le modalità illustrate al paragrafo 8 del presente messaggio.

Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF. Pertanto, i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgono nel corrente anno attività di lavoro autonomo, sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2024.

Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024, resa a consuntivo nell'anno 2025.

11. Acquisizione dei redditi dichiarati dai pensionati

I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti con le procedure di ricostituzione delle pensioni secondo le modalità in atto.

Sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni.

Del pari, sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dell'anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l'anno precedente.

I redditi posseduti dal solo soggetto titolare non devono essere indicati come singolo importo unico ma, per ogni tipologia di reddito, devono essere indicati i periodi di lavoro

effettuati (massimo sei periodi nell'anno con i relativi sei importi, per ogni tipologia di reddito) come sotto riportato:

- Data inizio = mese e anno di inizio del periodo di lavoro;
- Data fine = mese e anno di fine del periodo di lavoro;
- Importo = Reddito posseduto nel periodo di riferimento.

All'interno di queste tipologie di reddito, i periodi vanno indicati in ordine cronologico, senza sovrapposizione fra i periodi.

Poiché devono essere acquisiti sempre e obbligatoriamente i soli redditi da lavoro autonomo del titolare (con i relativi periodi), senza indicare altre tipologie di reddito possedute, nel caso in cui ci sia assenza di importi andranno obbligatoriamente indicati i seguenti valori:

Data inizio = "Gennaio 2023" (o "Gennaio 2024" per i periodi a presuntivo); Data inizio = "Dicembre 2023" (o "Dicembre 2024" per i periodi a presuntivo); Importo = 0; per ogni tipologia di reddito richiesta.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

